

*Corte d'Appello di Catanzaro***I Sezione Civile**

La Corte di Appello di Catanzaro, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:

1) dott. Bruno Arcuri

Presidente

2) dott. Teresa Chiodo

Consigliere rel.

3) dott. Maria Concetta Belcastro

Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 424 R. V. G. 2014 vertente tra

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ elettivamente
domiciliata in Catanzaro, via Buccarelli n. 4;

reclamante

e

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Rossnao alla via Blasco n. 15;

- reclamata -

P.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 13.12.13 ██████████ adiva il Tribunale di Castrovillari e, premesso di avere contratto matrimonio con ██████████ in data 19.5.2012 e che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dal di lei marito nonché che venisse determinato a carico del ██████████ ed in suo favore un assegno di mantenimento nella misura di Euro 700,00.

In particolare, evidenziava la ricorrente che la convivenza era divenuta improseguibile ed intollerabile a causa del disinteresse del marito verso le precarie condizioni di salute della moglie, dell'eccessiva ingerenza della suocera, la quale assumeva decisioni riguardanti la famiglia unitamente al figlio, da cui, invece, la ██████████ veniva esclusa.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale ██████████ il quale contestava le deduzioni affermando, in particolare, di essersi sempre preoccupato delle condizioni di salute della moglie e di averla pure accompagnata allorquando si rendeva necessario effettuare visite in Bologna. Pertanto, il Palermo chiedeva in via riconvenzionale addebitarsi la separazione alla ██████████ per avere senza alcun motivo abbandonato il tetto coniugale, essendo ciò pure comprovato dalla vo-

lontà della [REDACTED] di prendere in locazione un appartamento in Rende prima ancora della proposizione della domanda giudiziale, nonché di procedere all'asportazione del mobilio posto all'interno dell'abitazione coniugale, nonché della rubinetteria colà presente. Deduceva, ancora, il resistente che la madre non aveva mai interferito nel rapporto coniugale e che, anzi, era proprio la famiglia di origine della [REDACTED] ad intromettersi nella vita di coppia, nonché ad influire sulle decisioni della predetta [REDACTED].

Con provvedimento dell'8.5.2014, all'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale di Castrovillari:

- autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- assegnava la casa coniugale al resistente;
- poneva a carico del resistente di provvedere al mantenimento della moglie, corrispondendole entro il 5 di ogni mese la somma di Euro 600,00 (seicento).

Quindi nominava l'istruttore e la prima udienza di comparizione, con le prescrizioni di rito.

Con ricorso depositato il 19.06.2014, [REDACTED] proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento presidenziale, chiedendo che venisse riconosciuta la inammissibilità del capo inerente l'assegnazione della casa familiare; nonché ritenere non dovuto l'assegno di mantenimento nei confronti della richiedente, non sussistendone i presupposti, ovvero in sua subordinata ridurne l'entità.

Rilevava il reclamante che l'assegnazione della casa coniugale era inammissibile, sia perché tale richiesta non era stata avanzata dalla [REDACTED] mercede la proposizione del ricorso, sia perché tale tipo di provvedimento viene adottato allorquando vi sia la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Poiché nel caso di specie dal matrimonio non erano nati figli ed essendo il [REDACTED] proprietario esclusivo dell'immobile, tale determinazione non poteva essere assunta.

Ancora, lamenta il reclamante che il Presidente ha errato allorquando ha riconosciuto alla ricorrente una somma a titolo di mantenimento, non avendo adeguatamente vagliato i redditi prodotti dalle parti, nonché il reale stato di salute della [REDACTED] nonché ancora la circostanza che il matrimonio è durato per un brevissimo periodo di tempo.

Fissata l'udienza di comparizione del 16.9.2014, [REDACTED] si costituiva in giudizio, impugnando e contestando quanto richiesto dal [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo.

Medesima richiesta veniva formulata dal P.M..

La Corte riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo va accolto.

Deve in primo luogo rammentarsi che l'odierno procedimento si caratterizza per la necessaria sommarietà della cognizione, basata sulle dichiarazioni delle parti e sulle emergenze allo stato in atti, essendo mirato esclusivamente alla contestazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti opportuni emessi dal Presidente del Tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi (art. 708 c.p.c.).

Consegue che è certamente da ridurre nei termini di assoluta indispensabilità l'assunzione di mezzi istruttori, che corrono il rischio di palesarsi come un inutile duplicato della attività propriamente demandata al giudice del primo grado, peraltro già ampiamente munito di poteri di modifica dei provvedimenti anche nel merito; in linea di massima, dunque, è opinione del collegio che, trattandosi di un riesame di provvedimenti che già la legge definisce temporanei, ed in relazione alla insuscettibilità del loro passaggio in giudicato, sia onere della parte allegare le ragioni che, anche in confronto di quella temporaneità, rendono ingiusto o contra legem il provvedimento.

Ebbene, è evidente come il Giudice di prima istanza sia incorso in macroscopico errore allorquando ha assegnato la casa coniugale alla [REDACTED]

Innanzitutto, v'è da rilevare che tale richiesta non è mai stata formulata dalla reclamata, cosicché il Giudice non avrebbe neppure dovuto determinarsi al riguardo, giusto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

In ogni caso, in tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, c.c. che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole; pertanto, detta norma non è applicabile al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli affidati minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi, potendo, in tal caso, il giudice procedere all'assegnazione della casa coniugale unicamente nell'ipotesi di proprietà dell'immobile (cfr. Cass. Civ. n.1491/2011).

Ne consegue che non essendo nati figli dal matrimonio ed essendo l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva del [REDACTED] la stessa deve restare nella piena disponibilità dello stesso, con conseguenziale revoca del provvedimento assunto sul punto dal presidente del Tribunale di Castrovillari all'esito della comparizione personale dei coniugi.

Venendo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della [REDACTED] si osserva quanto segue.



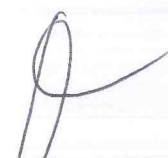
La ratio della previsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, di cui all'art. 156 c.c., risiede essenzialmente nel dovere di solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che non è destinato a venire meno durante la separazione, comportando lo stesso la necessità di operare un intervento di riequilibrio tra le posizioni delle parti ogniquale volta che una di esse venga a risentire di un più accentuato deterioramento della propria situazione economica-patrimoniale rispetto a quella dell'altro per effetto dei maggiori oneri che, a causa della separazione, vengono inevitabilmente a gravare su ciascuno dei coniugi, i quali, avevano invece goduto di un rapporto di condivisione reciproca delle risorse a disposizione del nucleo familiare in costanza di convivenza, come accade per l'appunto per il coniuge che sia privo di autonome fonti di reddito, o perché non abbia mai lavorato né prima, né durante il matrimonio, o perché, pur esercitando prima del matrimonio attività lavorativa, l'abbia dovuta lasciare proprio in conseguenza del matrimonio, ovvero ancora abbia deciso di comune accordo con l'altro coniuge di non lavorare.

Inoltre, affinché possa essere riconosciuto al coniuge una somma a titolo di mantenimento è necessario che i soggetti siano stati legati, in costanza di unione e per un tempo apprezzabile, in un rapporto di comune ed effettiva condivisione della vita familiare nei suoi quotidiani ed ordinari ritmi di svolgimento, anche sotto il profilo più strettamente economico della gestione e ripartizione delle risorse disponibili.

Nel caso di specie, i coniugi si sono uniti in matrimonio il 19.5.12 e già nel dicembre del 2013 la [REDACTED] si determinava a proporre ricorso per ottenere la giudiziale separazione dal coniuge e, ancor prima della proposizione del ricorso, stipulava un contratto di locazione di un'abitazione sita in Rende. A ciò si aggiunga che la resistente anche durante il matrimonio aveva conservato la sua residenza presso l'indirizzo della famiglia di origine, ubicato peraltro in Crosia, ovvero in un comune diverso dal quello di residenza familiare, a conferma ulteriore della insussistenza di un'effettiva comunione di vita coniugale.

Inoltre, deve rilevarsi che, a fronte di un matrimonio durato formalmente poco più di un anno, per lunghi e diversi periodi i coniugi hanno vissuto separati l'uno dall'altra, anche in ragione dei frequenti viaggi effettuati dall'odierna reclamata.

Questa Corte, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, è necessario che in costanza di matrimonio vi sia stata un reale comunione materiale e spirituale.



Nel caso di specie, stante la brevità del vincolo matrimoniale, nonché i lunghi intervalli di tempo in cui i coniugi hanno vissuto separatamente l'uno dall'altra, pare proprio che tale comunione non vi sia stata, cosicché alcun assegno di mantenimento può essere riconosciuto alla [REDACTED] con conseguenziale revoca del provvedimento adottato dal Tribunale di Castrovillari sul punto.

Inoltre, aggiungasi che nella fattispecie che ci occupa, neppure sussistono gli ulteriori presupposti inerenti la valutazione comparativa delle rispettive sostanze dei coniugi di cui all'art. 156 c.c., affinché possa essere riconosciuto in favore della [REDACTED] un assegno a titolo di mantenimento.

Ed infatti, non solo la reclamante non ha fornito alcuna prova, quantomeno allo stato degli atti, in ordine al tenore di vita goduto durante il breve periodo di vita matrimoniale, ma, inoltre, non pare emergere una sostanziale differenza tra i redditi dei coniugi, atteso che la [REDACTED] ha sempre lavorato, percepisce un reddito ed all'attualità pare svolgere attività lavorativa di barista in quel di Rende, ove ha pure locato un appartamento, ciò a dimostrazione delle specifiche attitudini lavorative della [REDACTED] le quali, unitamente alla sua giovane età, dimostrano una sua sicura autonomia lavorativa e patrimoniale.

Considerate le ragioni della decisione e la natura della controversia, appare equa la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, I^a Sezione Civile, visto l'art. 708 c.p.c., così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore di [REDACTED] sia l'obbligo per il [REDACTED] di corrispondere la somma di E. 600,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore della predetta [REDACTED]
- per il resto conferma l'impugnato decreto;
- compensa le spese;

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 29.10.2014

Il Presidente

Dott. Bruno Arcuri

Corte Appello Catanzaro
della I^a Sezione Civile
10.11.2014
Il Funzionario
Antonietta Morone

